

**ACCORDO**  
**tra**

L'Azienda ASL Frosinone ( codice fiscale 01886690609.) di seguito "Amministrazione", nella persona del Dr. Fabio Lauro nato il 03/05/1974 ad Arpino (FR) in qualità di Direttore della UOC Gestione Risorse Umane.

**e**

L'.....con sede legale in .....  
(codice fiscale..... e partita IVA..... e  
iscrizione all'albo degli intermediari finanziari / delle banche al  
n..... di seguito "Istituto", nella persona  
di.....nato il.....  
a ..... , codice fiscale ..... , in  
qualità di .....

**premesso che**

- l'Istituto è una società che opera nel mercato del credito, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- l'Istituto concede finanziamenti ai dipendenti dell' Azienda ASL Frosinone da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio;
- i suddetti finanziamenti non sono garantiti dall'Amministrazione e devono, di norma, essere garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio;
- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi;
- la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente pubblico (di seguito, anche amministrato) rilascia all'Amministrazione per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, l'Istituto in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di finanziamento;

**visti**

- gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180,

sull'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, inerente all'approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- La circolare n.2 del 15 gennaio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha fornito istruzioni operative in materia di delegazione convenzionale di pagamento per le Amministrazioni Pubbliche che si avvalgono del sistema NoiPA per la gestione delle partite stipendiali dei propri dipendenti e che, per le altre Amministrazioni Pubbliche, utilizzando un diverso sistema gestionale, assumono essenzialmente il valore di criteri di orientamento e guida;
- La circolare n.3 del 17 gennaio 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha determinato gli oneri amministrativi a carico degli istituti delegatari, a valere per il biennio 2017-2018, con riserva di aggiornamento periodico della misura di tali oneri;
- La circolare n.18 del 3 giugno 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quale ha confermato, per il biennio 2019 – 2020, le misure degli oneri amministrativi stabilite nella summenzionata circolare n.3/RGS del 2017;

**convengono e stipulano quanto segue**

#### **Art. 1**

#### **(Modalità di fruizione della delegazione di pagamento)**

1. L'Amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le trattenute stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.
2. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi il 40% dello stipendio al netto delle ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali.
3. La quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non può essere, di norma, superiore al singolo quinto delle competenze mensili.
4. L'applicazione del tasso di preammortamento da parte dell'Istituto deve essere espressamente specificata nel contratto di finanziamento. Gli eventuali interessi

di preammortamento sono calcolati in prededuzione dall'ammontare del finanziamento erogato dall'Istituto.

5. I finanziamenti, salvo diversa previsione espressa, devono essere idoneamente garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio. Ad ogni modo, nelle predette evenienze nessuna azione può essere fatta valere nei confronti dell'Amministrazione.

## **Art. 2 (Beneficiari)**

1. Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l'Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni di pagamento al massimo di durata decennale.
2. Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.

## **Art. 3 (Trattenute stipendiali)**

1. L'effettuazione delle trattenute stipendiali verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.
2. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità a norma degli artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che all'amministrato sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.
3. In presenza di sopraggiunto pignoramento ( ovvero di pagamento di assegni alimentari e/o mantenimento al figlio o al coniuge, o provvedimento del giudice istruttore ecc...) su uno stipendio già gravato da ritenute per cessione e delega, che ne comporti la riduzione oltre il limite consentito dalla legge (50%) l'amministrazione, al fine di poter dare corso all'ordine del Giudice, provvede a ridurre proporzionalmente o a sospendere la trattenuta operata per la delegazione convenzionale di pagamento oggetto della presente convenzione (informandone il delegatario) , atteso che, la citata delegazione, avendo natura volontaria, non può vanificare, neppure parzialmente, un provvedimento giurisdizionale;
4. In tutti tali casi l'Istituto non potrà vantare alcunché nei confronti dell'Amministrazione. La trattenuta sospesa o ridotta viene ripristinata non appena l'importo dello stipendio erogato lo consenta.
5. L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.

**Art. 4**  
**(Versamenti delle trattenute stipendiali)**

1. I versamenti delle trattenute verranno operati da Azienda ASL Frosinone, mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario o postale avente le coordinate IBAN ..... o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Istituto, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

**Art. 5**  
**(Oneri amministrativi)**

1. La Società si impegna nei confronti all'Azienda, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive.
2. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alla circolare della Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, la Società si obbliga a corrispondere, "una tantum" l'onere nella misura fissa pari ad euro 18,00 (diciotto/00) per ogni delega di nuova attivazione ed euro 2,05 mensile (due/05) per ogni delega attiva.
3. Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi determinati dalla Ragioneria Generale dello Stato saranno applicati anche alle delegazioni in essere.

**Art. 6**  
**(Versamento degli oneri amministrativi)**

Entro il 31 gennaio di ciascun anno di efficacia della convenzione, la Società si impegna, a versare a consuntivo all'Azienda la somma dovuta per l'anno precedente, mediante accredito sul conto corrente bancario intestato all'azienda, in essere presso coordinate IBAN : IT18A0200814804000400002537

**Art. 7**  
**(Estinzione e rinnovo del finanziamento)**

1. Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente mutuante il conto del residuo debito.
2. Agli atti dell'Amministrazione dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.
3. L'Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione (cosiddetta "liberatoria") e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

**Art. 8**  
**(Durata)**

1. La lettera di accordo entra in vigore il ..... e si intende valida fino al 31 Dicembre 2028 con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6.
2. Prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga del presente accordo per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria dell'accordo stesso. Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata.
3. La presente lettera di accordo non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio, per qualunque causa, del dipendente interessato a far data dall'avvenuta cessazione.

**Art. 9**  
**(Recesso)**

1. E' prevista la facoltà di recesso dal presente accordo di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni.

**Art. 10**  
**(Risoluzione del contratto)**

1. Oltre alle cause di risoluzione già previste nel presente contratto, qualora l'Amministrazione venga a conoscenza di eventuali frodi, truffe e quant'altro illecito non conforme alla normativa riguardante il corretto esercizio dell'attività di cui trattasi da parte della Società, risolve unilateralmente il presente accordo senza obbligo di preavviso.  
In tal caso, le trattenute mensili non saranno piu' effettuate nei confronti del delegante né versati alla Società.

**Art. 11**  
**(Attività dell'Istituto)**

1. L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario o, nei casi previsti dall'art. 128-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 385/1993, da agenti non monomandatari nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "*Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese*", di almeno 5 punti percentuali.
2. Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.
3. L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

**Art. 12**  
**(Comunicazioni dell'Istituto)**

1. L'Istituto, pena la risoluzione unilaterale del presente accordo senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti dell'Amministrazione comprendente le sotto indicate voci:
  - a) nominativo debitore;
  - b) importo lordo e netto erogato;
  - c) numero rate;
  - d) importo mensile rata;
  - e) tasso di preammortamento, T.E.G., T.A.E.G. e I.S.C.;
  - f) decorrenza e scadenza finanziamento.
2. Nel periodo di vigenza dell'accordo, l'Istituto si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.
3. Nelle suindicate evenienze, inoltre, l'Istituto dovrà inviare un'apposita comunicazione ad ASL Frosinone , all'indirizzo di posta certificata [protocollo@pec.aslfrosinone.it](mailto:protocollo@pec.aslfrosinone.it) ovvero, in via alternativa, con posta

raccomandata. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione dell'accordo.

4. L'Istituto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione la notizia relativa all'erogazione del finanziamento al dipendente.

**Art. 13**  
**(Trattamento dei dati personali)**

1. Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

**Art. 14**  
**(Registrazione in caso d'uso)**

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente.
2. Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Frosinone .....

Per l'Istituto

\_\_\_\_\_

Per l'Amministrazione

\_\_\_\_\_